



REPUBBLICA ITALIANA

256/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Enrico TORRI	Consigliere
Fernanda FRAIOLI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel ricorso in appello in materia di responsabilità iscritto al n. **56356** del registro di segreteria;

promosso da

CALZIA Ilvo, nato a Pontedassio (IM) il 14 settembre 1956 e ivi residente, in Via Consorziale, n. 22, avente C.F. CLZLVI56P14G840A, elettivamente domiciliato in Roma, in Via Celimontana n. 98, presso e nello studio dell'avv. Paolo Panariti, avente C.F. PNRPLA60L14H501O (reperibile ai seguenti numeri di telefono: tel. 0670450522 – 0670475235; fax 067001571 – 0662275169 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: avv.paolo@panariti.it – pec: paolopanmariti@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende tanto congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Roberto Trevia del Foro di

Imperia, avente C.F.: TRVRRRT57P18D297G (reperibile ai seguenti numeri di telefono: 0183/275058 - 0183/274671; fax 0183/275058; 0183/274671 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: avv.robortotrevia@libero.it – pec: roberto.trevia@avvocatiimperiam.it), per delega in calce all'atto di appello;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 8/2020 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Liguria, depositata il 9 marzo 2020 e notificata il 12 marzo 2020

nei confronti di

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti presso le Sezioni Centrali in persona del Procuratore Generale;
- PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria in persona del Procuratore regionale;

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11 marzo 2021 il Consigliere relatore Donatella Scandurra, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Simonetta Colonnello, l'avv. Roberto Trevia per il ricorrente, e il V.P.G. Cons. Arturo Iadecola per la Procura generale.

FATTO

I. Con sentenza n. 8/2020 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Regionale per la Liguria - condannava Calzia Ilvo, dipendente a tempo pieno e indeterminato dal 3 aprile 1989 del Comune di Imperia (dapprima come funzionario e poi come dirigente dal 1° agosto 2001), al pagamento di € 225.890,81, oltre rivalutazione e interessi, per il risarcimento del danno

erariale, derivante da attività extra-istituzionali svolte nei periodi 1997-2004 e 2011-2015, in violazione dell'art. 53, comma 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di committenti pubblici e privati senza la prescritta autorizzazione dell'Ente pubblico datore di lavoro.

La sentenza di prime cure accoglieva, su conforme richiesta dell'Organo requirente, l'eccezione di prescrizione limitatamente ai compensi degli incarichi svolti nel periodo 2005-2010 (per un ammontare complessivo pari ad € 123.262,43), noti al Comune dal 2012, in quanto l'atto di costituzione in mora, datato 10 ottobre 2017, che avrebbe consentito di interrompere la prescrizione per il danno (pari ad € 349.153,24, oltre rivalutazione e interessi), derivante dall'aver svolto, negli anni 1997-2004, 2005-2010 e 2011-2015, in costanza di rapporto di impiego, incarichi extra-istituzionali retribuiti senza previa autorizzazione, non risultava validamente notificato ex art. 140 del cod. proc. civ., posto che la raccomandata informativa, a causa di un errore dell'ufficiale postale, non era pervenuta nella sfera di conoscenza del Calzia ed era stata restituita al mittente.

I Giudici di primo grado ritenevano, invece, non fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Calzia, titolare di partita Iva dal 1° gennaio 1996, con riferimento agli incarichi svolti tra il 1997 e il 2004 e tra il 2011 e il 2015, poiché, quand'anche erogati oltre cinque anni prima dell'invito a dedurre (datato 14 marzo 2019), erano stati oggetto di occultamento doloso ed erano emersi soltanto nel 2017, a seguito degli accertamenti condotti dalla Procura regionale, sulla base della segnalazione di danno erariale formulata dal Comune di Imperia all'Organo requirente, in data 10 giugno 2016, e delle denunce dei redditi e dei prospetti riassuntivi inviati all'Ufficio requirente

dall’Agenzia delle Entrate, attestanti i redditi di lavoro autonomo conseguiti negli anni interessati.

II. Dalla copiosa documentazione presente in atti risulta che, per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati nel periodo 2005-2010, l’amministrazione comunale aveva avviato (con nota prot. riservato n. 29 del 27.08.2012), nei confronti del Calzia, un primo procedimento disciplinare, poi esitato (con nota del Dirigente del Settore Amministrativo prot. riservato n. 35 del 23.10.2012) nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno; tale procedimento era nato sulla scorta degli accertamenti compiuti dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Imperia, su delega dell’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica (che ne aveva informato il Comune di Imperia con nota prot. n. 1465 del 20.08.2012). Nei confronti del Calzia era stato adottato anche un secondo procedimento disciplinare per l’omessa comunicazione degli emolumenti percepiti nel biennio 2012-2014, conclusosi con il provvedimento di sospensione dal servizio per la durata di sei mesi, irrogato il 9 dicembre 2016, ed era stata, altresì, disposta la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio, ex art. 289 cod. proc. pen., nonché la sospensione cautelare dal servizio, ex art. 9, commi 2 e 6, del CCNL Area Dirigenza enti locali 22 febbraio 2010, nel periodo marzo 2012-marzo 2015; lo stesso era stato, poi, prosciolto con sentenza di non luogo a procedere perché “*il fatto non sussiste*” in due procedimenti penali (con sentenza n. 11/2014 del Tribunale di Imperia, per ipotesi di reato inerenti l’escussione di polizze fideiussorie, e con sentenza del 5 febbraio 2015 per fattispecie inerenti il porto turistico di Imperia); a seguito delle predette

pronunce, il Comune aveva disposto la reintegra in servizio del Calzia, con decorrenza 2 marzo 2015, e operato una compensazione tra l'importo di € 167.394,75 (pari alle spettanze dovute dal Comune al Calzia nel periodo 2012-2015 di sospensione dal servizio) e quello di € 166.766,85 (corrispondente all'ammontare delle somme percepite dal Calzia per incarichi non autorizzati svolti nello stesso periodo, trattenuto in autotutela dal Comune), con un debito residuo dell'amministrazione nei confronti del Calzia di € 627,90.

III. Avverso la sentenza n. 8/2020, emessa dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, proponeva appello Calzia, evidenziando con un'ampia disamina i seguenti motivi di ricorso:

- 1) difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura innovativa della previsione, contenuta nel comma *7-bis* dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, come interpretata da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la quale radicherebbe la giurisdizione contabile solo per le fattispecie successive al 6 dicembre 2012;
- 2) decorso della prescrizione quinquennale per gli incarichi svolti nel periodo 1997-2004, in quanto non vi sarebbe stato alcun occultamento doloso del danno, poichè i relativi redditi erano regolarmente esposti nelle dichiarazioni fiscali annuali e perché mancava, da parte del Calzia, una condotta ingannatrice e fraudolenta, ovvero quel "*quid pluris*" rispetto al fatto illecito, diretto a nascondere l'esistenza del danno;
- 3) assenza della responsabilità, in quanto alcuni compensi non sarebbero

mai entrati nella sfera patrimoniale del Calzia, avendo, alcuni committenti, già riversato parte dei compensi al Comune di Imperia; possibilità di chiedere informative al Comune, ex artt. 210 e 213 cod. proc. civ; carattere del tutto occasionale e saltuario degli incarichi, giustificati, nel periodo di sospensione dal servizio (2012 – 2015), dallo stato di necessità e bisogno in cui il Calzia si trovava a versare, per poter mantenere sé e la propria famiglia, composta dalla moglie Paula e dal figlio minore Ilija (affidato dal Tribunale dei Minori di Genova), tenuto conto che, per la conduzione dell'immobile destinato all'uso abitativo, dal quale è stato poi sfrattato per morosità, il Calzia pagava un canone di locazione pari ad € 516,46 mensili, disponendo di un reddito ridotto (circa € 1.100,00 mensili); mancanza di un'apposita disciplina in materia di attività extra-istituzionali e di incompatibilità nel CCNL dirigenti e nei casi di sospensione dal servizio; errata quantificazione del danno, per non aver tenuto conto della compensazione tra quanto trattenuto dal Comune nel periodo di sospensione dal servizio e l'ammontare del danno risarcibile; restituzione dei compensi *“al netto degli oneri previdenziali e fiscali”*;

- 4) erronea applicazione della rivalutazione, presunta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e rideterminazione della condanna al pagamento delle *“spese processuali”*, in base ad una corretta applicazione del *“principio della soccombenza”*.

IV. Si costituiva la Procura Generale, rilevando che i motivi di impugnazione, unitamente alle argomentazioni a sostegno dei medesimi,

risultano non del tutto rispettosi del dovere, per le parti, di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica, sancito dall'art. 5, comma 2, cod. giust. cont., oltre che infondati, nonché sostanzialmente ripetitivi della difesa di primo grado e sviluppati trasversalmente con tecnica espositiva riproduttiva delle argomentazioni difensive già note; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello perchè infondato. Nel ritenere che la risoluzione della questione relativa al risarcimento del danno "*al lordo o al netto degli oneri fiscali*" fosse rilevante nel presente giudizio, chiedeva che fosse deferita alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 114, comma 1, cod. giust. cont., in presenza di un significativo contrasto interpretativo sul punto; sosteneva che, nella determinazione del danno, non andavano, invece, detratti gli oneri previdenziali, che costituiscono un vantaggio per l'assistito.

V. All'udienza odierna le parti si sono sostanzialmente riportate alle conclusioni in atti.

DIRITTO

1. La questione all'esame verte su un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, avente ad oggetto il risarcimento del danno erariale, derivante dallo svolgimento, da parte di un pubblico dipendente, di incarichi extra-istituzionali, senza la prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, seguito dall'omesso versamento alla propria amministrazione dei compensi ricevuti.

Come riferito in narrativa, la difesa del Calzia ha chiesto la riforma della sentenza di condanna di primo grado e, in subordine, ha presentato istanza di riduzione del danno risarcibile "*al netto degli oneri fiscali e previdenziali*", rispetto alla quale la Procura ha chiesto che venga deferita questione di

massima alle Sezioni Riunite.

Il quadro normativo di riferimento, rinvenibile nell'art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001, pone a carico dei dipendenti pubblici che intendono svolgere attività extra-istituzionali un preciso obbligo di informativa nei confronti della amministrazione di appartenenza, chiamata a verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

L'azione erariale trova, invero, giustificazione nel danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-lavorativi e del conseguente obbligo di riversare alla p.a. i compensi ricevuti, trattandosi di prescrizioni volte a garantire il corretto e proficuo svolgimento delle mansioni attraverso il previo controllo dell'amministrazione sulla possibilità per il dipendente d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto.

2. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa ai criteri redazionali e ai limiti dimensionali dell'atto di appello, avendo la Procura Generale evidenziato che i motivi di impugnazione, unitamente alle argomentazioni a sostegno dei medesimi, risultano non del tutto rispettosi del dovere, per le parti, di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica, sancito dall'art. 5, comma 2, cod. giust. cont., nonché sostanzialmente ripetitivi della difesa di primo grado e sviluppati trasversalmente con tecnica espositiva riproduttiva delle argomentazioni difensive già note.

L'art. 5, comma 2, cod. giust. cont., approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, stabilisce che tutti gli atti processuali devono essere redatti *“in*

maniera chiara e sintetica”.

L'atto di appello che non rispetti i principi di chiarezza e sinteticità espone l'appellante, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del cod. giust. cont., alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in considerazione del pregiudizio all'intelligibilità delle questioni, rendendo poco chiara l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente violazione anche della regola di specificità dei motivi di appello.

Fermo restando che va, in ogni caso, censurata la riproduzione pedissequa di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio e che la tecnica redazionale utilizzata dall'appellante, nell'esposizione dell'intera vicenda processuale, risulta, nel caso di specie, connotata dalla riproposizione degli atti e delle censure proposte in primo grado, oltre che priva di un'ordinata esposizione, si ritiene, in accordo con quanto sostenuto anche dalla Procura Generale, che tale peculiare modalità di redazione consenta, comunque, di individuare le critiche rivolte alla sentenza e non sia, dunque, causa di inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 190, comma 2, cod. giust. cont..

3. Con il primo motivo di impugnazione, il Calzia lamenta il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura innovativa della previsione, contenuta nel comma *7-bis* dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), come interpretata da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, 28 settembre 2016, n. 19072; Cass. Sez. Unite, 4 aprile 2017, n. 8688 Cass. Sez. un. 19 gennaio 2018, n. 1415; 28 maggio 2018, n. 13239), la quale radicherebbe la giurisdizione contabile

solo per le fattispecie successive al 6 dicembre 2012.

Il motivo è infondato.

Correttamente, i Giudici di prime cure hanno ritenuto che la disposizione, contenuta nel richiamato art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, si pone in rapporto di “*continuità regolativa*” con l’orientamento giurisprudenziale già delineatosi antecedentemente all’entrata in vigore della legge Severino.

Successivi arresti giurisprudenziali a quelli citati dall’appellante hanno chiarito che sussiste la giurisdizione contabile allorquando la domanda venga proposta nei confronti del dipendente direttamente dalla Procura regionale della Corte dei conti, posto che, in tal caso, la domanda stessa trova giustificazione nel danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-lavorativi e del conseguente obbligo di riversare alla p.a. i compensi ricevuti, senza, per questo, interferire con la diversa ed alternativa domanda della p.a. di appartenenza volta ad ottenere il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (Corte Cass., Sez. Un., ordinanza 7 aprile 2020, n. 7737; Cass. Sez. Un. 26.06.2019, n. 17124; 14.01.2020, n. 415).

Non possono, quindi, trovare accoglimento le doglianze dell’appellante, secondo cui la quantificazione del danno sarebbe errata, in quanto alcuni incarichi sono stati, in parte, autorizzati, e, in parte, svolti ancor prima dell’entrata in vigore del comma *7-bis* dell’art. 53 del d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e della deliberazione di Giunta comunale di Imperia n. 459/2010, recante “*Disciplina delle incompatibilità istituzionali, cumulo di impegni e di incarichi, autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi*”

extraistituzionali".

Del resto, la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che il menzionato comma 7-bis dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, in quanto norma sulla giurisdizione, è applicabile (in virtù del principio *tempus regit actum*) ai giudizi di responsabilità erariale instaurati dopo l'entrata in vigore della legge (n. 190 del 2012), ancorché per fatti commessi prima (Cass., SSUU., n. 17124/19).

4. Con il secondo motivo di impugnativa, il Calzia adduce il decorso della prescrizione quinquennale per gli incarichi svolti nel periodo 1997-2004, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun occultamento doloso del danno, in quanto i relativi redditi erano regolarmente esposti nelle dichiarazioni fiscali annuali e perché mancava, da parte del Calzia, una condotta ingannatrice e fraudolenta ovvero quel "*quid pluris*" rispetto al fatto illecito, diretto a nascondere l'esistenza del danno.

Con la prima argomentazione difensiva, il Calzia ritiene che non vi sarebbe stato occultamento doloso, in quanto i compensi erano indicati nella dichiarazione dei redditi.

La sentenza di primo grado, che si condivide, ha ben evidenziato che la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi risponde a finalità diverse e costituisce un adempimento di obblighi fiscali-tributari, incombenti per legge sul contribuente, investendo il rapporto tra il Calzia e un soggetto diverso dal Comune di Imperia, vale a dire, il rapporto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

Con la seconda argomentazione difensiva, il Calzia sostiene che non vi sarebbe stata alcuna condotta ingannatrice, mancando una qualsivoglia

attività diretta a nascondere l'esistenza del danno.

Sul punto, la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che, in presenza di un obbligo giuridico di informare, e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, possa estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge.

Tale obbligo di informativa, espressione anche dei generali obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 e 1375 cod. civ., costituisce un preciso dovere di servizio, previsto anche nell'apposita disciplina dettata dalla richiamata deliberazione di Giunta comunale di Imperia n. 459/2010, recante "*Disciplina delle incompatibilità istituzionali, cumulo di impegni e di incarichi, autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extraistituzionali*".

In caso di mancata comunicazione dello svolgimento di incarichi extra-istituzionali, soggetti a preventiva autorizzazione, l'occultamento doloso può, dunque, consistere in un comportamento semplicemente omissivo del dipendente, che trascurava di compiere un atto dovuto, prescritto per legge.

In tale contesto, la sentenza di primo grado, che si condivide, richiamando l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e della giurisprudenza contabile, ha chiarito che si può occultare non solo ponendo in essere una condotta ulteriore o compiendo un *quid pluris*, consistente in una attività fraudolenta volta a occultare il danno (Corte di Cass. 16 febbraio 1967, n. 392; 9 gennaio 1979, n. 125; 11 novembre 1998, n. 11348; 29 gennaio 2010, n. 2030; 27 luglio 2012, n. 30798, n. 24340/2010 e n. 41717/2009), ma anche consistente in una condotta omissiva, quando, in presenza di un obbligo

giuridico di informare, e, quindi, di attivarsi il dipendente pubblico omette di compiere atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge (Cdc, Sez. I App. n. 173/2018).

Come esattamente rilevato nella sentenza di primo grado, è pacifico che l'odierno appellante non ha mai comunicato l'esercizio delle attività oggetto di contestazione, né è mai stato autorizzato ad esse, essendosi in tal modo sottratto a un preciso obbligo di informazione.

Ai fini della decorrenza, l'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, stabilisce che il *dies a quo* decorre non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, bensì dalla conoscibilità obiettiva e, cioè, dal momento in cui sia stata acquisita certezza storica dell'illiceità fattuale.

Nel caso di specie, la conoscenza effettiva dell'esercizio di attività extra-istituzionali non autorizzate nel periodo 1997-2004 si è acquisita solo con gli accertamenti condotti dalla Procura regionale e viene a coincidere con la data del 19 aprile 2017, allorquando l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Procura regionale uno specifico prospetto, indicante i compensi ricevuti in quegli anni – dal 1997 al 2004.

5. Con il terzo motivo di impugnativa, sostanzialmente l'appellante assume che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti della responsabilità erariale.

Anche questo motivo di impugnativa è infondato.

Lo svolgimento di attività lavorative extra-istituzionali, in assenza di preventiva autorizzazione, costituisce una chiara violazione del rapporto di esclusività che lega ogni dipendente alla pubblica amministrazione.

E proprio il silenzio serbato sullo svolgimento di attività in violazione di tale

dovere di esclusiva e la molteplicità degli incarichi svolti, per i quali l'odierno appellante aveva aperto la partita IVA, in costanza del rapporto di lavoro con il Comune di Imperia, inducono il Collegio a ravvisare la dolosità della condotta omissiva, volta ad occultare attività extra-istituzionali e il conseguente obbligo di riversamento.

A tal proposito, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di risoluzione di questione di massima, con sentenza n. 26/2019/QM, hanno ribadito che tale ulteriore condotta omissiva, relativa al mancato versamento dei compensi *“dà luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo vincolato”*.

L'obbligo di riversare, in caso di inosservanza del divieto previsto dal richiamato art. 53, comma 7, il compenso indebitamente ottenuto dal dipendente, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza perché sia destinato all'incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, risponde all'esigenza di quantificare, ragionevolmente, la minore efficienza ed efficacia sottratta all'amministrazione da parte del dipendente non autorizzato allo svolgimento della prestazione e a consentire all'amministrazione danneggiata di destinare tali somme al recupero della produttività, così da neutralizzare il *vulnus* arrecato dalla dispersione verso l'esterno di prestazioni professionali esclusivamente riservate all'amministrazione di appartenenza.

5.1. Né possono trovare accoglimento le doglianze dell'appellante, secondo cui la quantificazione del danno sarebbe errata, in quanto alcuni

compensi non sarebbero mai entrati a far parte della sua sfera patrimoniale e alcuni committenti avrebbero già riversato parte dei compensi al Comune di Imperia, sollecitando richieste informative al Comune, ex artt. 210 e 213 cod. proc. civ per acquisire ulteriori elementi di indagine.

La richiesta non può essere accolta, in quanto l'istruttoria disposta dalla Procura contabile risulta ben articolata e completa, non necessitando di ulteriori adempimenti istruttori, a fronte di affermazioni prive di riscontri oggettivi e del tutto generiche.

5.2. Parimenti, priva di fondamento appare la tesi difensiva, secondo cui *“si è trattato di incarichi del tutto occasionali e saltuari, non eseguiti con una specifica organizzazione, non aventi ordinarietà e stabilità”*, giustificati, nel periodo di sospensione dal servizio (2012 – 2015), da gravi esigenze di natura economica.

In realtà, gli accertamenti condotti dalla Procura territoriale, così come ben evidenziato nella sentenza di primo grado, hanno individuato un numero considerevoli di incarichi, anche in periodi diversi da quello della sospensione dal servizio, che presuppongono un'organizzazione lavorativa ben articolata.

5.3. Non può trovare accoglimento neanche l'argomentazione difensiva secondo cui *“il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del Comparto Regioni Autonomie Locali (Area II), riguardante il quadriennio normativo 2006/2009 (biennio economico 2006/2007), non disciplinava in modo specifico le attività extra istituzionali ed il regime di incompatibilità per i dirigenti”*.

È indubbio che le attività extra-istituzionali, ove consentite, richiedono,

comunque, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in base, dapprima, all'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993 s.m.i., e, poi, al più volte menzionato art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. E ciò, a prescindere da una specifica previsione all'interno del CCNL di riferimento o dall'adozione da parte delle singole amministrazioni di una specifica disciplina di attuazione rivolta al proprio personale.

L'autorizzazione, oltre a dover essere formulata in forma scritta, deve essere presentata prima dello svolgimento dell'attività e non *ex post*, poiché l'amministrazione deve essere messa in grado di valutare l'incarico sotto il profilo del potenziale conflitto di interessi (Cdc Sez. II App. n. 617/2018).

La giurisprudenza esclude che possa essere concessa un'autorizzazione successiva con efficacia sanante (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego rispetto a situazioni diverse dell'attività amministrativa (Cass. II Sez., sent. 18 giugno 2020, n. 11811).

Il divieto di assumere incarichi non autorizzati, contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 riguarda, poi, tutti i dipendenti pubblici, senza alcuna distinzione tra dipendenti in servizio e dipendenti sospesi.

Anche durante il periodo di sospensione non viene meno l'obbligo, per il dipendente, di comunicare gli incarichi assunti, e, per l'amministrazione di appartenenza, di verificare l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità.

5.4. Né può trovare accoglimento la tesi secondo cui occorrerebbe tenere conto della compensazione tra quanto trattenuto dal Comune nel periodo di sospensione dal servizio e l'ammontare del danno risarcibile. La questione non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Il recupero degli importi, operato dall'Ente territoriale, per le somme spettanti al Calzia nel periodo di

sospensione dal servizio, non può essere oggetto di esame in questa sede, in quanto costituisce, come ben evidenziato nella sentenza di primo grado “*un atto paritetico di diritto privato impugnabile - come, peraltro, ha già fatto nella specie l’Arch. Calzia - ai sensi dell’art. 2033 c.c. davanti al giudice ordinario*”.

6. In subordine, il Calzia chiede che la restituzione avvenga “*al netto degli oneri fiscali e previdenziali*”.

Sulla determinazione del danno risarcibile “*al netto o al lordo delle ritenute fiscali*”, questa Sezione di appello, con ordinanza 18 novembre 2020, n. 34, ha già sollevato questione di massima dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Le Sezioni Riunite hanno dichiarato inammissibile la deferita questione di massima, per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*, con ordinanza 9 febbraio 2021, n. 4; le stesse Sezioni Riunite hanno, tuttavia, riconosciuto l’esistenza di un contrasto interpretativo, che non ha trovato orientamento uniforme nell’una o nell’altra direzione e che anzi risulta ulteriormente amplificato a livello territoriale.

Nel caso di specie, sussistono, per le ragioni sin qui esposte, tutti gli elementi della responsabilità amministrativa contabile (l’an della pretesa erariale); resta da definire il *quantum* della condanna.

Considerato che, dalla risoluzione della questione sulla determinazione del danno risarcibile “*al netto o al lordo delle ritenute fiscali*”, dipende la definizione del *quantum* del danno risarcibile, ritiene il Collegio di sollevare, ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 114, comma 1, cod. giust. cont., con separata ordinanza, questione di massima, sospendendo il presente giudizio

fino alla pronuncia delle Sezioni Riunite.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - sul giudizio iscritto al n. 56356 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- rigetta l'appello;
- ai soli fini della quantificazione dell'addebito, dispone, con separata ordinanza, la sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte e la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria di queste per i consequenziali adempimenti.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2021.

L'ESTENSORE
F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE
F.to Massimo LASALVIA

Depositata il 6 luglio 2021

IL DIRIGENTE
F.to Sebastiano Alvisè ROTA